



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

## **Segni di riconoscimento: ok se viene indicata in calce la città**

*Non è segno di riconoscimento l'aver indicato in calce all'atto giudiziario il luogo "Bologna" sia nella sottoscrizione del ricorso sia nella sottoscrizione della procura perchè è fatto riconducibile ad una usuale modalità nella redazione degli atti giudiziari, non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore.*

**T.A.R. Emilia Romagna – Bologna – sezione prima, sentenza del 21.05.2012, n. 361**

*...omissis...*

1. Il ricorrente ha partecipato all'esame di abilitazione all'esame di avvocato è a visto annullata la terza prova concernente la redazione dell'atto giudiziario.

Ha impugnato il suddetto provvedimento deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, rappresentata e difesa dall'Avvocatura della Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza xxxxx e la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

2. Il ricorso è fondato.

Dall'esame dell'originale dell'elaborato acquisito in giudizio, emerge la presenza dell'indicazione in calce all'atto giudiziario del luogo "Bologna" sia nella sottoscrizione del ricorso sia nella sottoscrizione della procura e che questa costituisce la ragione dell'esclusione del candidato.

3. Al riguardo, occorre richiamare i piani principi per cui, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.

Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del

pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto ( cfr. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 26 marzo 2012 n. 1740 ; Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 8.2.2006 n. 5220)

**4. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrono poiché aver indicato in calce all'atto giudiziario il luogo "Bologna" sia nella sottoscrizione del ricorso sia nella sottoscrizione della procura è fatto riconducibile ad una usuale modalità nella redazione degli atti giudiziari, non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore.**

5. Per questo, ciò non è configurabile come segno di riconoscimento.

6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

7. La novità in fatto della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di causa.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere